



DECRETO CURA ITALIA EMERGENZA CORONAVIRUS STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI DATORI DI LAVORO AMMORTIZZATORI SOCIALI

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale – FIS)

I datori di lavoro che riducono o sospendono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda per il trattamento ordinario di integrazione salariale e per il trattamento di assegno ordinario, con causale "emergenza COVID-19", per i periodi intercorrenti dal 23/02/2020 ed entro agosto 2020, per una durata massima di nove settimane.

La procedura di attivazione in forma semplificata prevede l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto tra le parti, svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi alla richiesta, senza necessitare dell'accordo sindacale.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'assegno ordinario è concesso, limitatamente al periodo indicato, anche per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

I lavoratori destinatari devono essere in forza alla data del 23/02/2020.

La cassa integrazione ordinaria e l'assegno ordinario

I trattamenti vengono estesi alle imprese che già beneficiano rispettivamente della cassa integrazione straordinaria e dell'assegno di solidarietà.

Cassa integrazione in deroga

Per i datori di lavoro privi delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di riduzione e sospensione, **comprese le aziende a partire da un solo dipendente**, le Regioni e le Province autonome riconosceranno, previo accordo sindacale concluso anche telematicamente, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane.

L'accordo non è richiesto per le aziende che occupano fino a cinque dipendenti.

Il trattamento è riconosciuto per i dipendenti in forza al 23 febbraio 2020, inclusi i dipendenti a termine e i somministrati.

Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA)

FSBA eroga trattamenti di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti delle imprese artigiane aderenti a EBNA/FSBA sull'intero territorio nazionale.

L'intervento specifico per sospensioni determinate da Coronavirus è previsto per 20 settimane, per i lavoratori in forza dal 26 febbraio 2020.

Gli accordi sindacali possono essere sottoscritti anche successivamente all'inizio della sospensione, che per il primo periodo è dal 26 febbraio 2020 al 31 marzo 2020.

Datori di lavoro domestico

I datori di lavoro domestico sono esclusi dai trattamenti di cassa integrazione.

**SI ATTENDONO ULTERIORI E SPECIFICI PROVVEDIMENTI
APPLICATIVI DELLE PROCEDURE.**



**IL SERVIZIO PAGHE DELLA CNA PIEMONTE NORD
E' A DISPOSIZIONE PER FORNIRE MAGGIORI INFORMAZIONI.**

